

## Delibera n° 1351

Estratto del processo verbale della seduta del  
**3 ottobre 2025**

**oggetto:**

DGR 969/2025 – INDIVIDUAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, DI UDINE E DI VERONA, CUI ATTRIBUIRE 22 CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA PER L'A.A. 2024/2025.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Richiamata** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018” e s.m.i., in particolare l’art. 9 rubricato “Salute e politiche sociali”, commi da 7 a 10, che dispongono in merito al finanziamento, da parte della Regione, dei contratti di formazione specialistica dei medici, aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), demandando a deliberazione della Giunta regionale la determinazione del numero dei contratti aggiuntivi, nonché l’assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università;

**Dato atto** che, sulla base delle anzidette disposizioni, con deliberazione giuntale n. 969 del 11 luglio 2025, è stato autorizzato, per l’anno accademico 2024/2025, il finanziamento di 22 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici, di cui all’art. 35, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99, la cui copertura è garantita dai fondi stanziati, ai sensi del menzionato art. 9, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al capitolo 67051, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, sull’esercizio 2025 in conto competenza;

**Atteso** che la citata delibera n. 969/2025 demanda a successivo provvedimento giuntale l’individuazione delle scuole di specializzazione medica, cui attribuire i contratti in oggetto, subordinatamente all’assegnazione dei contratti statali ad ogni singola scuola di specializzazione dei singoli Atenei da parte del MUR;

**Preso atto** che con nota prot. n.18421 del 20 settembre 2025 il MUR, nel rendere noto il numero e la distribuzione dei contratti statali per ogni singola scuola di specializzazione, ha chiesto di comunicare, entro il 22 settembre 2025, le scuole di specializzazione, cui attribuire i contratti aggiuntivi a finanziamento regionale, in considerazione della necessità di emanare apposito decreto che ripartisca tra i diversi Atenei italiani tutti i posti che verranno attivati presso le scuole di specializzazione accreditate di area sanitaria per l’a.a. 2024/2025 ad accesso riservato ai medici vincitori del bando di concorso MUR approvato con decreto direttoriale del 22 maggio 2025, prot. n. 647;

**Precisato** che l’individuazione delle scuole di specializzazione medica destinatarie dei contratti aggiuntivi regionali:

- è esitata dalla valutazione di un complesso di elementi, quali il fabbisogno regionale di medici specialisti da formare per l’a.a. 2024/2025 (recepito dall’Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 30 luglio 2025, rep. atti 138/CSR), la programmazione del SSR, il turn-over del personale dipendente, il cambiamento delle caratteristiche demografiche della popolazione e quindi della sua domanda di salute, la carenza di professionisti in determinate discipline, meno attrattive ma più rilevanti per garantire l’operatività delle strutture del SSR, nonché l’andamento negli ultimi anni della percentuale delle assegnazioni/non assegnazioni e degli abbandoni;
- è stata oggetto di confronto e condivisione tra la Direzione centrale competente in materia di salute ed i rappresentanti dei Dipartimenti di Area medica delle Università degli Studi di Trieste e di Udine;

**Preso atto** che, in riscontro alla richiesta del MUR prot. n. 18421/2025, l’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 642213 del 22 settembre 2025, ha comunicato le scuole di specializzazione medica, cui attribuire i 22 contratti finanziati con la precitata DGR 969/2025, secondo la ripartizione di seguito rappresentata:

TIPOLOGIA DI SCUOLA	UNIVERSITA' TRIESTE	UNIVERSITA' UDINE	UNIVERSITA' VERONA
ANATOMIA PATOLOGICA	1		
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE		2	
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	1		
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA		1	
CHIRURGIA VASCOLARE	1		
GENETICA MEDICA	1		
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1		
MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO	1		
MEDICINA E CURE PALLIATIVE	2		
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	1		
NEFROLOGIA			1
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			2
ONCOLOGIA MEDICA		2	
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA		2	
PSICHIATRIA		3	
TOTALI PER ATENEO	9	10	3

**Precisato** che per essere assegnatari dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono richiesti, ai sensi dell'art.9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 e s.m.i., i seguenti requisiti specifici:

- *comma 8 bis* Il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- *comma 8 ter* Il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;
- *comma 8 quater* In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

**Visto** il decreto ministeriale n. 642 del 23 settembre 2025, con il quale il MUR definisce la distribuzione dei contratti finanziati sia con risorse statali sia con risorse regionali, recependo, per quanto attiene la Regione Friuli Venezia Giulia, quanto comunicato con la nota precitata n. 642213/2025;

**Richiamata**, altresì, la deliberazione giunta n. 1590 del 13 ottobre 2023 che approva lo schema di contratto di formazione specialistica per medici finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da sottoporre alla sottoscrizione dello specializzando assegnatario del contratto, dell'Ateneo interessato e della Regione;

**Ritenuto**, alla luce delle valutazioni che precedono, di autorizzare l'attribuzione dei 22 contratti aggiuntivi regionali di specialità medica in oggetto alle scuole di specializzazione riportate nella tabella di cui sopra e autorizzati dal MUR con proprio decreto n. 642 del 23 settembre 2025, con la

precisazione che gli stessi restano assegnati agli Atenei beneficiari per l'intera durata del corso di specializzazione;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### DELIBERA

1. Di attribuire, per l'a.a. 2024/2025, i 22 contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici, autorizzati con deliberazione giuntale n. 969 del 11 luglio 2025, alle Università titolari delle scuole di specializzazione, così come disposto dal decreto MUR n. n. 642 del 23 settembre 2025, secondo la ripartizione di seguito rappresentata:

TIPOLOGIA DI SCUOLA	UNIVERSITA' TRIESTE	UNIVERSITA' UDINE	UNIVERSITA' VERONA
ANATOMIA PATOLOGICA	1		
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE		2	
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	1		
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA		1	
CHIRURGIA VASCOLARE	1		
GENETICA MEDICA	1		
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1		
MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO	1		
MEDICINA E CURE PALLIATIVE	2		
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	1		
NEFROLOGIA			1
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE			2
ONCOLOGIA MEDICA		2	
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA		2	
PSICHIATRIA		3	
TOTALI PER ATENEO	9	10	3

2. Di precisare che la copertura è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9 legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al capitolo 67051, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, sull'esercizio 2025 in conto competenza.

3. Di precisare altresì che, in conformità al dettato dell'art.9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 e s.m.i., per l'accesso ai contratti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono previsti i seguenti requisiti specifici:

- comma 8 bis Il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- comma 8 ter Il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;

- comma 8 quater In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 4.** Di stabilire che gli assegnatari dei contratti, di cui al punto 1, nonché l'Ateneo, sono tenuti alla sottoscrizione del contratto, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale con provvedimento giuntale n. 1590 del 13 ottobre 2023.
- 5.** Di prevedere che, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali in parola, gli Atenei beneficiari comunicano alla Direzione competente in materia di salute la documentazione prevista dal comma 9 dell'art.9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45.
- 6.** Di prevedere, altresì, che la liquidazione annuale e la rendicontazione del finanziamento dei contratti a favore dell'Università di Verona, di cui al punto 1, sono regolamentate dalla convenzione da stipularsi tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il predetto Ateneo, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale con provvedimento giuntale n. 407 del 25 marzo 2022.
- 7.** Di dare atto che alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 7 provvederà il Presidente della Regione, o suo delegato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE